

Publicato il 29/04/2025

N. 00913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01753/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2023, proposto da OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha negato il nulla osta

richiesto dalla ricorrente, con istanza prot. n.-OMISSIS-, concernente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione senza il necessario titolo edilizio di una veranda su un fabbricato di civile abitazione sito in Lampedusa;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato per civile abitazione, sito in Lampedusa, in via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-.

Con istanza prot. -OMISSIS- veniva richiesto al Comune di Lampedusa e Linosa, a mente dell'art. 32 del DL n. 269/2003, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in ragione dell'abusiva realizzazione di una veranda al secondo piano del manufatto in parola.

Successivamente, poiché il fondo ed il manufatto ricadono in area assoggettata a vincolo paesaggistico, con nota prot.-OMISSIS-, parte ricorrente richiedeva il prescritto nulla osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento che, in esito all'istruttoria svolta, con nota prot. n.-OMISSIS-, ha espresso parere negativo riguardo all'istanza di condono edilizio presentata.

Il diniego è stato motivato dall'Amministrazione, per un verso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 9 maggio 2023 che *“ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge regionale del 29/07/2021 n. 19 (Legge 326/03), in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”* e, per altro verso, con riguardo alla circostanza che *“il tipo di intervento previsto è in contrasto con il livello di tutela previsto nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico”* delle Isole Pelagie.

2. Per chiedere l'annullamento della citata nota del 7 settembre 2023 è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 ottobre 2023 e depositato il 21 novembre successivo.

L'impugnazione è affidata ad un'unica censura con cui ci si duole della *“Illegittimità del provvedimento impugnato per falsa ed erronea interpretazione della legge regolatrice (art.32 della legge 326/03)”*.

Sostiene parte ricorrente che, a prescindere dalla errata indicazione della sentenza della Corte Costituzionale, la norma che andrebbe applicata al caso di specie è l'art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003, che consente di sanare i manufatti abusivi realizzati in zone sottoposte a vincolo, purché conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Nel caso di specie la veranda per cui è causa sarebbe sanabile stante la natura pertinenziale di tale manufatto, posto permanentemente al servizio del fabbricato principale e non soggetto per tale ragione al rilascio del preventivo nulla osta di compatibilità paesaggistica.

3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione regionale intimata, che ha depositato documenti e con memoria del 3 marzo 2025 ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 3 aprile 2025.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

Non coglie nel segno la doglianza con cui parte ricorrente rivendica la natura pertinenziale della veranda per cui è causa.

Costituisce pacifico approdo della giurisprudenza amministrativa, da cui nella vicenda all'esame non c'è ragione di discostarsi, quello per cui la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, siano realizzati nuovi volumi, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia o, appunto, una veranda che alteri la sagoma dell'edificio.

Tanto premesso, anche a non tener conto di quanto detto (e per quanto il ricorrente correttamente segnali, senza però formulare una specifica censura, che il provvedimento impugnato richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 90 del 9 maggio 2023, piuttosto che la n. 252 del 19 dicembre 2022, con cui venne dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021), il Collegio ritiene che, in ogni caso, il ricorso non potrebbe determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, per la tranciante considerazione che nessuna doglianza è stata dedotta in ordine alla rilevata incompatibilità dell'intervento per cui è causa con il piano paesaggistico delle Isole Pelagie.

Il provvedimento impugnato è infatti atto "plurimotivato" ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi ossia:

- la circostanza che i recenti interventi della Corte Costituzionale hanno escluso il condono degli abusi realizzati in area sottoposta a vincoli paesaggistici relativi e che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi o superfici, come pacificamente è avvenuto nella vicenda all'esame;
- la predetta incompatibilità dell'intervento realizzato con il Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie.

In questi casi è noto che secondo la giurisprudenza *“è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 16 giugno 2022 n. 4939; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2022 n. 7351).

Ciò posto, non avendo parte ricorrente come detto in alcun modo contestato il rilevato contrasto tra il manufatto abusivo ed il livello di tutela previsto dalle norme di attuazione del Piano Paesaggistico delle Isole Pelagie, il mezzo di tutela all'esame non potrebbe in ogni caso trovare favorevole considerazione.

5. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente

Amministrazione delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Elena Farhat, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

